TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 70-bis

Avanzamento straordinario per merito distinto ed eccezionale dei sottocapi volontari a premio al grado di secondo capo

Avanzamento straordinario per merito distinto ed eccezionale dei sottocapi volontari a premio al grado di secondo capo.

Possono essere promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, nella misura non superiore al 15 per cento globale dei posti messi ogni anno a concorso, i sottocapi volontari vincolati a ferme annuali, i quali si trovino nel secondo vincolo annuale di ferma e in quelli successivi e siano stati proposti per tale promozione dalle autorita' dalle quali dipendono, con speciale rapporto attestante il possesso di qualita' veramente eccezionali.

Per uno stesso sottocapo volontario possono farsi al massimo due proposte di avanzamento per merito distinto ed eccezionale, con l'intervallo di almeno un anno tra la prima e la seconda.

I sottocapi designati per la promozione per merito distinto ed eccezionale sono ammessi, in seguito ad esame di sola idoneita', a frequentare il corso I.G.P., essendo il loro trasferimento in carriera subordinato all'esito di detto corso. Superate le prove finali e messi in graduatoria tra di loro nelle varie categorie, i predetti sottocapi sono promossi secondi capi con sede di anzianita' immediatamente prima di quella dei pari grado col quali seguirono il corso I.G.P., assumendone la stessa decorrenza di rafferma.

Ai sottocapi, promossi per merito distinto ed eccezionale, non compete il premio annuale relativo alla ferma in corso.

I sottocapi, i quali per due volte siano stati riprovati agli esami di ammissione al corso I.G.P., non possono ulteriormente essere proposti per l'avanzamento per merito' distinto ed eccezionale. Per gli ammessi al corso I.G.P. si applicano le norme di cui al precedente art. 12-bis.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1936, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-70-bis-avanzamento-straordinario-per-merito-distinto-ed-eccezionale-dei/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it